

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8

“CONCA DI SORA”

*Via S. Rosalia, 22 - 03039 SORA (Fr)*

**REGOLAMENTO IRRIGUO**

# **Titolo I**

## **NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

### **Art. 1** **(Comprensorio irriguo)**

Il presente Regolamento disciplina per l'intero comprensorio consortile (attuale ed in prospettiva) la conservazione delle opere irrigue, la distribuzione dell'acqua di irrigazione, la formazione e conservazione del catasto e ripartizione delle spese relative.

L'intera superficie irrigua, sebbene suddivisa in zone separate, ricadenti in Comuni diversi, viene considerata come unico comprensorio, regolato nell'organizzazione, nell'esercizio e nella gestione dalle norme stabilite dal presente Regolamento.

### **Art. 2** **(Organi)**

Il Consorzio provvede direttamente all'organizzazione, all'esercizio ed alla gestione del complesso irriguo.

L'Area Tecnica provvede, in conformità alle direttive del Comitato Esecutivo, all'espletamento del servizio irriguo, ivi comprese la sovrintendenza e la vigilanza su tutto il personale addettovi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e tutto l'altro personale addettovi è responsabile, ognuno per le mansioni affidategli, verso l'Amministrazione del Consorzio, dell'efficienza, dell'andamento, dell'esercizio e della gestione del servizio.

### **Art. 3** **(Personale)**

Al servizio irriguo, è addetto il personale in servizio previsto dal vigente P.O.V. come di seguito:

- A) Personale addetto alla custodia, guardiania, manutenzione (ordinaria e straordinaria), al funzionamento degli impianti ed apparati irrigui ivi comprese le apparecchiature tecnologiche e alla distribuzione dell'acqua;
- B) Capi operai.

### **Art. 4** **(Competenze del personale "operai")**

Il personale operaio di cui alla precedente lettera A) del precedente art.3 provvede, in conformità alle direttive impartite dal Capo dell'Area Tecnica, dal Responsabile di settore e Capi operai a:

- 1) svolgere, durante la stagione irrigua, le mansioni previste, come indicato di seguito:
  - a) alle operazioni di distribuzione dell'acqua di irrigazione;
  - b) alla vigilanza per il suo corretto uso;
  - c) alla manovra delle saracinesche o degli altri apparecchi irrigui, da effettuarsi direttamente;
  - d) alle operazioni di diserbamento e di spurgo dei canali di irrigazione e dei fossi di scolo delle acque reflue;
  - e) alla disostruzione delle griglie;
  - f) alla vigilanza, in collaborazione con il personale di guardiania degli impianti e delle opere irrigue nonché delle altre opere connesse;
  - g) alla ripartizione, allorché necessaria, fra gli utenti del corpo di acqua assegnato, secondo le istruzioni date dal Capo del settore irrigazione;

- h) al rispetto dei turni del servizio irriguo;
- i) all'esecuzione di quant'altro viene disposto dal Responsabile dell'Area Tecnica per assicurare il più corretto e regolare funzionamento del servizio.

A tale scopo, il personale operaio, deve relazionare all'Ufficio tutto ciò che rileva nell'esercizio delle attività di cui sopra: danni, abusi, inconvenienti, esigenze, infrazioni come da successivo comma 4.

- 2) provvede alla vigilanza, custodia, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti gli impianti e dell'apparato irriguo, nulla escluso od eccettuato e quindi ivi comprese tutte le apparecchiature tecnologiche poste o da porsi in essere per il servizio stesso;
- 3) agevolare comunque l'esercizio e la gestione del servizio irriguo;
- 4) segnalare le infrazioni in conformità delle vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica ai sensi dell'art.70 del r.d. 13/02/1933 n°215.

#### **Art. 5**

(Proprietà degli impianti)

Tutti gli impianti ed opere irrigue sono di proprietà del Demanio Regionale ed affidati in gestione al Consorzio di Bonifica il quale provvede direttamente alle relative opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di riattazione, di sistemazione, di ampliamento, di distribuzione dell'acqua, ecc.

Per la conservazione e la tutela degli indicati impianti ed opere, nonché di quegli altri comunque in uso o in gestione al Consorzio, si applicano le norme di polizia per le opere idrauliche di bonifica.

A nessuno, soggetto privato o pubblico, è consentito, all'infuori del personale addetto del Consorzio, manomettere gli impianti e le opere di cui al comma precedente.

#### **Art. 6**

(Lavori ed opere di competenza dei consorziati)

Sono di competenza dei proprietari la conservazione e la manutenzione delle opere private che servono per la piena utilizzazione del corpo d'acqua ricevuto dalla "bocchetta di utenza", secondo il sistema di irrigazione prescritto dal Consorzio.

Tali opere, destinate all'irrigazione delle singole proprietà o di proprietà contigue, sono di competenza del privato.

#### **Art. 7**

(Aventi diritto all'uso dell'acqua)

Avranno diritto all'uso dell'acqua per irrigare tutti quei terreni che è possibile servire con gli impianti specifici.

Nella consegna o nell'uso dell'acqua, il proprietario s'intende rappresentato di diritto o dai suoi familiari conviventi o dal conduttore dei terreni o in genere da chi ne ha il possesso legittimo (affittuario, usufruttuario, ecc).

#### **Art. 8**

(Pagamento contributi)

Il proprietario i cui terreni sono ricompresi nel comprensorio irriguo (così come individuato nel Piano di Classifica, approvato con delibera della Regione Lazio n°907 del 28/06/2001) è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'art.26, anche se per sue ragioni particolari, nel decorso della stagione irrigua non avrà usufruito in tutto o in parte dell'acqua irrigua messa a disposizione.

**Art. 9**  
(Durata della stagione irrigua)

La stagione irrigua ha inizio, di norma, tra il 1° e il 15 giugno e termina nel periodo compreso tra il 1° e il 15 settembre di ogni anno.

E' facoltà del Consorzio, in relazione all'andamento meteorologico, proporre di anticipare o posticipare le date di inizio e di termine della stagione irrigua, ovvero sospenderla in relazione alle necessità conseguenti a significativi eventi meteorici.

**Art. 10**  
(Regolazione dei turni)

Il turno, salvo condizioni particolari, verrà fissato in modo da consentire la massima utilizzazione possibile delle acque. I terreni appartenenti ad un medesimo proprietario, ma non costituenti un solo appezzamento, ossia non contigui, vanno considerati, agli effetti della distribuzione dell'acqua, come appartenenti a distinti proprietari.

L'autorizzazione al prelievo irriguo dalla rete consorziale è subordinata all'avvenuta prenotazione da eseguirsi almeno 48 ore prima (non vengono computate le giornate festive) del giorno prestabilito.

Qualora un utente non intenda più utilizzare tutta o parte dell'acqua irrigua, nonostante la prenotazione, dovrà darne preavviso con almeno 24 ore di anticipo al personale responsabile del Consorzio.

La prenotazione avviene, di norma, in via telefonica presso la sede del Consorzio ovvero direttamente presso l'acquaiolo cui è assegnato il comizio; occorre in ogni caso indicare con precisione: la superficie da irrigare, la coltura, il tipo di irrigazione adottato e la durata prevista.

Avvenuta la prenotazione il personale di campagna provvede al rilascio dell'autorizzazione al prelievo, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica.

La durata giornaliera dell'esercizio irriguo è di norma pari a 14 ore circa.

A suo insindacabile giudizio, il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire, tenuto conto delle dotazioni idriche disponibili, i turni di approvvigionamento dell'acqua. In tali circostanze l'acqua verrà prelevata dai singoli utenti nell'ordine secondo il quale si succedono lungo la rete e nel momento prestabilito dall'inizio del turno. L'acqua dovrà essere prelevata dall'utente nelle ore fissate e nel punto a lui assegnato. Se un utente non preleva l'acqua al momento in cui a lui compete, si passerà a soddisfare l'utenza successiva, ed egli potrà effettuare il prelievo solamente quando a lui competerà nel turno successivo. Di norma il prelievo deve essere continuo.

**Art. 11**  
(Variazione per sopravvenute esigenze)

In caso di necessità, dovuta: sia per successive modifiche agli impianti irrigui esistenti, sia per le diverse modalità di irrigazione dei nuovi impianti, sia per guasti in uno o più comizi irrigui, per emergenze dovute a siccità od altre esigenze, l'Area Tecnica può regolare diversamente i modi ed i turni di irrigazione.

**Art. 12**  
(Dotazione di acqua)

La quantità di acqua a disposizione di ogni singolo consorziato od utente è fissata dall'Area Tecnica consortile in ragione della natura del terreno, della superficie irrigua e delle colture praticate.

Il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, qualora per qualsiasi motivo si verificino restrizioni della disponibilità idrica (vedi il precedente art.11), di modificare l'ordine suddetto, privilegiando le colture per le quali si prefigurino situazioni di maggiore sofferenza.

**Art. 13**  
(Indennizzi)

Gli utenti non hanno diritto ad indennizzi di sorta per eventuali riduzioni dell'acqua assegnata, che si verificassero per causa eccezionali o per guasti di una qualunque delle opere ed impianti irrigui. Qualora, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile al Consorzio, questo si trovasse nella necessità di ridurre la quantità di acqua o addirittura di sospendere la erogazione, i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

**Art. 14**  
(Reclami)

Nessun utente può ostacolare l'acquiolo o l'altro personale del Consorzio addetto al servizio durante il disimpegno del suo mandato.

L'utente può porre reclamo al Comitato Esecutivo del Consorzio.

Il reclamo, qualunque ne sia la causa, non esime l'utente dall'adempimento dei suoi obblighi.

**Art. 15**  
(Servitù di acquedotto)

A norma dell'art.1033 del Codice Civile, il proprietario, o chi per esso, del fondo o dei fondi direttamente serviti dalla rete di distribuzione consorziale, è tenuto a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi limitrofi non direttamente serviti dalla rete. Il passaggio dovrà avvenire nel modo meno dannoso per il fondo servente.

Ogni utente ha quindi il diritto di servirsi, quando autorizzato e nel modo meno dannoso per il fondo servente, dagli idranti gestiti dal Consorzio e contigui alla sua proprietà. L'esercizio di tale diritto è demandato agli interessati, salvo che, in casi eccezionali, non si renda indispensabile l'intervento del Consorzio.

**Art. 16**  
(Acque demaniali)

Tutte le acque, di qualsiasi natura, gestite dal Consorzio Bonifica n°8 "Conca di Sora", sono, a termini delle vigenti disposizioni di legge (l. n°36/94), di proprietà demaniale. Consegnate le acque all'utente, ovvero con l'uscita dal manufatto di dispensa o con l'introduzione nell'impianto di aspersione, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità derivante ed inerente alle attività di irrigazione e di scolo dei terreni.

**Art. 17**  
(Sospensione della fornitura di acqua)

Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione o scolo in condizioni di normale efficienza ovvero mancanza di utilizzo di irrigatori quando le condizioni di pressione consentono l'irrigazione a pioggia, per qualsiasi altra ragione che possano essere causa di eccessivi consumi di acqua o di danni a terzi.

In tali circostanze, dagli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed ai terzi in genere risponderanno direttamente gli utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

**Art. 18**  
(Disciplina)

Saranno perseguite le dispersioni d'acqua che fossero da attribuirsi a negligenza, siano esse causate dalla mancanza sorveglianza e regolazione dell'irrigazione, dalla impropria predisposizione del terreno o nel caso di impianti a pioggia dal mancato o improprio utilizzo delle necessarie apparecchiature. L'utenza ha l'obbligo, ove possibile, della restituzione ai cavi consorziali dei sopravvanzi e delle colature. Pertanto, essa è obbligata ad eseguire e mantenere nei propri fondi i fossi colatori al fine del miglior recapito delle acque di esubero nella rete di bonifica.

**Art. 19**  
(Danneggiamenti alle opere consortili)

Per la custodia e la tutela degli impianti e delle opere nonché di quelli comunque in uso per il servizio di irrigazione, sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.

I proprietari sono responsabili delle alterazioni che si producono alle opere ed impianti irrigui, ed alle canalizzazioni /tubazioni (siano esse aeree che interrate) in particolare, per effetto delle lavorazioni dei loro terreni o per altra loro opera ivi comprese quelle che, se spinte oltre i limiti di confine della superficie degli impianti irrigui, riescono ad essi nocivi sia nei riguardi funzionali che manutentivi.

Tali disposizioni verranno applicate anche in caso di invasione e modifica dello stato nelle zone di rispetto, laterali o latitanti alle canalizzazioni /tubazioni ed agli impianti od opere irrigui, fermo il ricorso, comunque, ad ogni altra azione per la tutela della proprietà o dell'uso consorziale degli stessi.

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria.

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto o colpa dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento consorziale.

Il consorzio ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare nocimento alla migliore officiosità della rete medesima.

**Art. 20**  
(Rimborsi)

I consorziati non potranno pretendere rimborsi o risarcimenti di sorta in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti alla qualità delle acque irrigue, sulla quale il Consorzio, si impegna comunque a svolgere ogni possibile azione di tutela.

## Titolo II

### MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA E DELLE APPARECCHIATURE – DISCIPLINA

#### Art. 21

(Costi)

I costi di manutenzione ed esercizio della rete irrigua, con i relativi impianti e manufatti consorziali, sono ripartiti con i criteri di cui al Piano di Classifica approvato con delibera Regionale n°907 de 28/06/2001. Quelli inerenti le opere private dei singoli consorziati sono direttamente sostenuti dai medesimi.

E' prevista per gli usi non esclusivamente agricoli una tariffa pari al doppio di quella praticata correntemente. Tale contributo è applicato a ogni singolo utilizzatore con importo minimo pari a 50,00 € ai sensi dell'art.11 ultimo comma, nel caso di siccità, la priorità nella destinazione della risorsa idrica è sempre data agli usi agricoli.

#### Art. 22

(Accesso ai terreni)

Tutti i consorziati sono tenuti a consentire ai dipendenti ed ai mezzi meccanici del Consorzio o a chi per esso, l'accesso ai propri terreni, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni ad opere di proprietà consorziale, accertamenti tecnici in genere. Per gli interventi non di emergenza che possano comportare danni alle colture, sarà cura degli operatori consorziali preavvertire gli utenti interessati con congruo anticipo.

#### Art. 23

(Fasce di pertinenza)

Per tutti i manufatti consorziali, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite, è proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti medesimi e delle apparecchiature relative.

Resta perciò espressamente vietato:

- a) di eseguire lavori che danneggiano le opere consortili;
- b) di collocare piante che in qualsiasi modo possono recar danno agli impianti;
- c) di manovrare o manomettere qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali;
- d) di non rispettare, comunque, le norme sanitarie ed idrauliche in proposito.

Su richiesta del consorziato, l'Area tecnica potrà autorizzare quelle opere che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute compatibili con le opere gestite dal Consorzio. In mancanza di tale autorizzazione, qualsiasi manufatto realizzato sarà considerato abusivo e come tale perseguito per legge, restando in pregiudicato l'esercizio, eventuali azioni di risarcimento danni, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### Art. 24

(Divieto di cessione dell'acqua)

E' vietata agli utenti la concessione ad altri, anche a titolo gratuito, dell'uso dell'acqua ricevuta dal Consorzio, anche se parziale, salvo nel caso che trattasi di scambio nell'ambito del turno, verificato dal personale del Consorzio.

In nessun caso l'utente potrà destinare le acque derivate, ad usi o scopi diversi da quelli irrigui e, per i quali è stato autorizzato il prelievo.

**Art. 25**  
(Contributi)

I proprietari di terreni di cui all'art.8 del presente Regolamento, sono obbligati al pagamento dei seguenti contributi:

- 1) contributo di costruzione e manutenzione: comprende l'ammortamento delle spese, sostenute dal Consorzio per la costruzione delle opere di interesse collettivo e le spese annue per mantenerle in efficienza, sia ordinarie che straordinarie;
- 2) contributo di esercizio: comprende le spese annue per l'esercizio dell'irrigazione, comprensive delle spese per gli impianti di sollevamento.

I contributi di cui al presente, in base all'art.21 del R.D. n°215/1933, costituiscono oneri reali sui terreni dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria. Tali contributi, determinati secondo le modalità di cui al Piano di Classifica approvato dalla Regione Lazio con delibera n°907 del 28/06/2001 può variare annualmente sulla base delle spese sostenute.

Nelle aree individuate da Comitato Esecutivo e ricadenti nel comprensorio irriguo, potrà venire utilizzato il criterio della tariffa binomia in base alla quale verranno distinti i ruoli irrigui, per i terreni effettivamente irrigati e i terreni per i quali è richiesto il non uso dell'acqua in base al seguente art.26.

**Art. 26**  
(Richiesta esenzione)

I proprietari dei terreni ricompresi nella perimetrazione di cui al precedente art.25, in cui si applica la tariffa binomia, potranno presentare per questi, domanda di esenzione per il solo tributo di esercizio, su apposito modello predisposto dall'Ufficio tecnico-agrario del Consorzio, entro e non oltre il 01 marzo di ogni stagione irrigua.

La richiesta avrà una validità annuale, scaduto il termine indicato nella richiesta questa andrà ripresentata nuovamente. Nel caso in cui ciò non avvenisse con le modalità di cui al presente articolo i terreni saranno automaticamente considerati irrigui a tutti gli effetti fino a nuova richiesta.

**Art. 27**  
(Prolungamenti)

I proprietari dei terreni agricoli che presentano le seguenti caratteristiche minime:

- 1) superficie catastale non inferiore a circa 3.000 mq;
- 2) distanza minima tra il confine del terreno e il più vicino idrante raggiungibile non inferiore a circa 50m, oppure manifesta impossibilità all'allaccio per cause strutturali quali frapposizione di strade, canali, ecc.

A seguito di richiesta scritta e del positivo esito dell'istruttoria tecnica, qualora le specifiche condizioni funzionali dell'impianto o del comizio lo consentiranno, potranno essere autorizzati all'allaccio stabile, mediante collegamento flangiato o saldato, alla colonnina esistente secondo le prescrizioni impartite dall'Area Tecnica. E' fatto divieto assoluto di eseguire qualsiasi collegamento al di fuori delle presenti modalità tecnico-amministrative.

**In deroga ai parametri suindicati, è possibile autorizzare prolungamenti con la tassazione prevista di cui all'art. 21.**

La presentazione della domanda, pena il non accoglimento della stessa, deve essere corredata dalla ricevuta del versamento di € 10,00 a parziale contribuzione delle spese di istruttoria della pratica.

Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, prima dell'esecuzione dei lavori, deve essere versata la somma di € 50,00 per diritti.

Tutte le spese di messa in opera ed il materiale per l'allaccio sono a carico dell'utente.

Nell'eventualità l'utente volesse servirsi di personale e mezzi del Consorzio (esclusivamente nel periodo dal 01 febbraio al 31 marzo ed in caso di disponibilità di mezzi ed operai) per la sola messa in opera verranno praticati i prezzi di cui al vigente prezzario consortile.

**Art. 28**  
(Rappresentanti di comizio)

Il Comitato Esecutivo, può provvedere, di concerto con l'Area Tecnica per ogni stagione irrigua ed allorché ne ravvisi particolare, inderogabile e contingente necessità, alla individuazione fra gli utenti del comizio, senza con ciò costituire rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, di un rappresentante comiziale di fiducia per collaborare principalmente nel periodo di più intensa attività irrigua con il personale del Consorzio per un più efficiente disimpegno del servizio irriguo.

# Titolo III

## SANZIONI

### Art. 29 (Polizia idraulica)

Sulla base delle segnalazioni di cui al comma 4 dell'art.4, il personale dell'Area Tecnica autorizzato, può elevare verbali di contravvenzione per al violazione delle norme in materia di polizia idraulica, ai sensi dell'art.70 del R.D. 13 febbraio 1933 n°215.

### Art. 30 (Importi)

Nel caso in cui, a seguito di accertamento, si riscontrasse che i terreni per i quali si stata presentata la richiesta di cui all'art.26 risultino irrigati abusivamente, sarà applicata una sanzione fissa pari a 100,00 € più una parte variabile di importo pari al doppio del tributo complessivo dovuto annualmente per la particella irrigata.

**Inoltre, qualora a seguito della domanda presentata di cui all'art. 27, venisse dall'utente richiesta l'interruzione del servizio irriguo, per usi diversi da quello agricolo, sarà applicata una quota fissa pari a 50.00 €, da versare direttamente presso la sede consortile, per il distacco dell'utenza in uso.**

Una sanzione di importo variabile tra 200 e 400 € sarà applicata, con le modalità attuative di cui all'articolo successivo, a tutti coloro che infrangono le disposizioni di cui agli artt. 17, 18, 21, 23, 24 e 28 del presente Regolamento.

### Art. 31 (Modalità attuative)

Nei casi di cui sopra, sarà immediatamente sospeso il prelievo di acqua fino al turno successivo, rimanendo riservata al Consorzio ogni eventuale azione giudiziaria.

Le irrigazioni abusive dovranno essere contestate al consorziato mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto. Il Consorzio dovrà comunque assegnare al consorziato il termine di 30 giorni dall'avvenuta contestazione per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni a discolta ovvero per essere ascoltato a sua discolta.

Il Comitato Esecutivo del Consorzio, considerate le giustificazioni eventualmente fornite dal consorziato (ovvero preso atto della mancata produzione delle giustificazioni da parte del consorziato nel termine sopra indicato di 30 giorni), ritenuta fondata la contestazione dell'avvenuta violazione, provvede:

- A) nei casi di infrazione indicata all'art.30 comma 1, all'applicazione diretta della sanzione prevista;
- B) per le altre infrazioni di cui all'art.30 comma 2, alla determinazione, in relazione all'effettiva gravità della violazione e, della reiterazione, della sanzione compresa tra un minimo di € 200 ed un massimo di € 400, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie.

# Titolo IV

## FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO

### Art.32

(Catasto del comprensorio irriguo)

Tutti i terreni dominati dalle opere irrigue o che comunque possono ritrarre un beneficio da dette opere, sono iscritte nel catasto.

Il catasto, chiamato "catasto del comprensorio irriguo" del Consorzio di Bonifica n°8 "Conca di Sora", costituisce il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente Regolamento.

### Art. 33

(Formazione del catasto del comprensorio irriguo)

Il catasto, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, suddiviso per Comune è costituito dai seguenti documenti fondamentali:

- a) schedario censuario - prontuario, nel quale vengono iscritte le ditte ed i terreni di loro proprietà, con i dati relativi delle mappe catastali, delle superfici e qualità di coltura;
- b) registro delle partite (per i dati che ancora fanno riferimento alle partite) nel quale sono riportati i numeri delle partite e rispettive ditte, nonché il carico delle particelle catastali.

### Art. 34

(Conservazione del catasto del comprensorio irriguo)

Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto mediante rettifica ed aggiornamento. Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali e discordanze con lo stato di fatto.

Il catasto è aggiornato quando si apportano modificazioni derivanti a variazioni di proprietà avvenute successivamente alla sua formazione. Tanto le rettifiche, quanto gli aggiornamenti, possono avvenire:

- a) su richiesta degli interessati, mediante domanda diretta al Consorzio, recante le generalità dell'iscritto ed i documenti idonei a comprovare la richiesta;
- b) d'ufficio, sia in seguito a riscontri periodici dell'Area Tecnica, sia in base ad elementi od altre notizie acquisiti direttamente dal Consorzio.

La domanda deve essere correlata da documenti idonei a dimostrare le avvenute variazioni.

Il Consorzio darà comunicazione agli interessati delle rettifiche e aggiornamenti eseguiti di ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Fino a quando la variazione non è stata introdotta nei documenti del catasto irriguo, di cui all'art.33, l'obbligo di pagamento dei contributi incombe al vecchio proprietario.

### Art. 35

(Rilascio certificati)

Il Consorzio, per gli usi consentiti, rilascerà ai richiedenti il certificato di iscrizione al catasto irriguo.

### Art. 36

(Segretezza dei dati)

I dati riguardanti gli utenti, di cui al presente titolo saranno utilizzati solamente ai fini dell'emissione dei ruoli, e rilascio di certificato di iscrizione al catasto irriguo.

Non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.